

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/C (2000/2001)

Si da atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 marzo 2001, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari. Dr. Giuseppe - Presidente; Carabba Prof. Manin, Marchitello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELL'A.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTECCHIO CALCIO A CINQUE/ACLI CORINALDO DEL 15.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A..S. Montecchio Calcio a 5 di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. NUOVA MONTELLO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE MAGLIOCCO DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 52 dell'1.2.2001)

La. C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Nuova Montello di Latina ed ordine incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL G.S. CASTANESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CASTANESE/ANTONIANA DEL 5.11.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado.presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 21 dell'11.1.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Castanese di Castano Primo (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.C. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI CAMPAGNA/C.S.E.N. DEL 13.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania.del Settore Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 35 dell' 1.2.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Campagna di Campagna (Salerno) e dispone incamerarsi.la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL G.S. PONTEROSSO CALCIO ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE MICHELI DANIELE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 dell' 1.2.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G:S. Ponterosso Calcio di Ancona ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRASATTI 2000/FOLGORE 2000 DEL 23.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del.1.2.2001)

La C A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett..a) C.G:S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal S.C. Folgore 2000 Castelvetro di Castelvetro (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe Presdente, Carabba Prof. Manin, Marchitiello Dr. Claudio; Martellino Dr. Cesare, Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massima.

7 - APPELLO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLORIDIANA/QUARTIERE TICHE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 dell'8.2.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa ed ordina l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C. ADRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Adrano di Adrano (Catania), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla società Leonzio Calcio la punizione sportiva di perdila per 0 -2 della suindicata gara Ordina la restituzione della tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2001 AL SIG. RANUCCI ANGELO ANTONIO E DELL'AMMENDA DI L. 4.000.000 ALLA SOCIETA' (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 9.2:2001).

La C.A.F. dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Grosseto di Grosseto e dispone l'incameramento della relativa tassa.

10 - APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE LA SPADA CARMELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3:2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO GARA BRESCIA/LAZIO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare -presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 9.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 16 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci

